

Ponte Tresa, 24 giugno 2024

Messaggio municipale n. 13/2024 Accompagnante la richiesta di modifiche del Regolamento sulla gestione dei posteggi pubblici

Egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri Comunali,

In data 14 settembre 2023 è stato sottoposto al Consiglio comunale per approvazione il nuovo Regolamento sulla gestione dei posteggi pubblici.

Dopo discussione, il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento in questione. Durante il periodo di pubblicazione non sono pervenuti ricorsi né domande di referendum e la decisione del CC è cresciuta in giudicato.

Nell'iter procedurale, v. art. 188 LOC, trascorsi i termini di esposizione i regolamenti sono sottoposti al Consiglio di Stato per l'approvazione e il dispositivo della risoluzione di approvazione va pubblicato all'albo comunale (v. art. 189 cpv. 3 LOC).

In data 18 gennaio 2024 la Sezione degli Enti Locali (SEL) ha ratificato il Regolamento sulla gestione dei posteggi pubblici chiedendo di completare l'art. 4 alla categoria di posteggi "riservati con autorizzazione" con norme che regolano questo tipo di utilizzo, in particolare precisando i soggetti beneficiari e le condizioni di base per l'ottenimento del posteggio assegnato, la durata e soprattutto le tariffe; questo per una questione di legalità, ma anche di prevedibilità e di parità di trattamento. La decisione della SEL n. 5768 è stata pubblicata agli albi comunali dal 3 febbraio e per trenta giorni.

A livello di terminologia viene suggerito di togliere il termine "affitto" dall'art. 12 Tasse, e il termine posteggi "non pubblici" dagli artt. 4 e 6 essendo in contrasto con la definizione dell'art. 2.

Di seguito il contenuto dell'articolo 4:

Art. 4 Classificazione

I posteggi comunali sono suddivisi in tre categorie:

Posteggi a pagamento:

sono definiti posteggi a pagamento quelli dove è presente un parchimetro e implica il pagamento per la durata dello stallo (da 1 ora a massimo 24 ore secondo indicazioni)

Posteggi con autorizzazione (zona tempo, disco e zona blu):

sono definiti posteggi con autorizzazione dove è presente la segnaletica con limitazione oraria.

Per queste zone è possibile richiedere un'autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento (settimanale, mensile, annuale).

Posteggi riservati con autorizzazione:

sono definiti posteggi riservati con autorizzazione quei posteggi non pubblici e per la quale viene rilasciata un'autorizzazione con posto assegnato

In considerazione di quanto sopra esposto, il Municipio propone di completare la definizione della terza categoria come richiesto nel dispositivo della risoluzione SEL e propone un'aggiunta all'articolo 12.



Il Municipio invita il Consiglio comunale a voler

RISOLVERE

A. Il terzo capoverso dell'art. 4 "Classificazione" del Regolamento sulla gestione dei posteggi pubblici, "Posteggi riservati con autorizzazione" è così modificato:

sono definiti posteggi riservati con autorizzazione quei posteggi per i quali viene rilasciata, su richiesta scritta, un'autorizzazione con posto assegnato (trimestrale).

Hanno diritto di ottenere l'autorizzazione:

- a) i residenti impossibilitati ad avere posteggi privati, di regola un veicolo leggero immatricolato per nucleo famigliare;
- b) gli utenti che esercitano un'attività professionale continua nel Comune. La priorità è data agli utenti residenti;
- c) il Municipio può rilasciare delle speciali autorizzazioni ai non residenti, nonché in casi eccezionali valutati di volta in volta;
- d) il numero massimo delle autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata.

B. L'articolo 12 "Tasse" è così modificato:

Il Municipio stabilisce le tasse mediante ordinanza.

- 1. Per i parcheggi a pagamento, la tassa è fissata per mezzo di parchimetri, tra un minimo di **0.20 e un massimo di fr. 4.00 per ora.**
- 2. Parcheggio in zona a tempo, a pagamento di cui all'art. 5):
 - da fr. 20.00 a fr. 100.00 al mese.
- 3. Posteggi riservati con autorizzazione di cui all'art. 4):
 - da fr. 60.00 a fr. 100.00 al mese.
- 4. Parcheggio in zona blu per casi eccezionali: il Municipio decide di volta in volta, applicando una tassa giornaliera da fr. 5.00 a fr. 12.00 .
- 5. Tutte le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato delle tasse fissate dall'ordinanza municipale.
- 6. In caso di disdetta anticipata di un'autorizzazione, da inoltrare con il preavviso di almeno 30 giorni per la fine del mese, il titolare ha diritto al rimborso dei mesi rimasti totalmente inutilizzati solo in caso di gravi motivi che saranno valutati dal Municipio, con un calcolo pro rata.
- 7. La regolare disdetta alla concessione di autorizzazione per i posteggi deve essere inoltrata 30 giorni prima della scadenza per la fine del mese, in caso contrario l'autorizzazione viene rinnovata automaticamente.

C. le modifiche entrano in vigore dopo l'approvazione del Consiglio di Stato.



Per il Municipio di Tresa

Il Sindaco

La Segretaria

Piero Marchesi

Myriam Mauri

Approvato con risoluzione municipale no. 626/2024 del 26 giugno 2024

Gestione	Opere	Petizioni
	pubbliche	
		•



REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI POSTEGGI PUBBLICI NEL COMUNE DI TRESA

CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

- 1. Il Comune di Tresa, allo scopo di disciplinare l'utilizzo dei posteggi pubblici, assicurando un'equa rotazione, istituisce differenti zone di parcheggio. Al Municipio è delegato il compito di stabilire le zone di parcheggio a pagamento, zone blu, con autorizzazione e libere.
- 2. Il Municipio, attraverso una speciale autorizzazione, provvede ad agevolare i residenti e le persone attive nel Comune, che non possono disporre di posteggi privati.
- 3. Di principio i parcheggi sono a pagamento, questo per favorire una rotazione dell'utilizzo e per ripartire in modo causale i costi di gestione.

Art. 2 Definizioni

Sono pubblici, secondo il presente regolamento, tutti i posteggi di gestione comunale.

Art. 3 Basi legali

Basi legali del presente regolamento sono:

- la Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr);
- la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (RALCS);
- la Legge organica comunale (LOC, art. 186);
- il Regolamento organico comunale (ROC, art. 97).

Art. 4 Classificazione

I posteggi comunali sono suddivisi in tre categorie:

Posteggi a pagamento:

sono definiti posteggi a pagamento quelli dove è presente un parchimetro e implica il pagamento per la durata dello stallo (da 1 ora a massimo 24 ore secondo indicazioni).

Posteggi con autorizzazione (zona tempo, disco e zona blu):

sono definiti posteggi con autorizzazione dove è presente la segnaletica con limitazione oraria. Per queste zone è possibile richiedere un'autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento (settimanale, mensile, annuale).

Posteggi riservati con autorizzazione:

sono definiti posteggi riservati con autorizzazione quei posteggi non pubblici e per la quale viene rilasciata un'autorizzazione con posto assegnato.



CAPITOLO 2 AUTORIZZAZIONI

Art. 5 Utenza

Il Municipio può concedere delle autorizzazioni che consentono l'uso dei posteggi pubblici senza limitazione di tempo a pagamento, senza però garantire uno stallo.

Hanno diritto di ottenere l'autorizzazione:

- a) i residenti impossibilitati ad avere posteggi privati, di regola un veicolo leggero immatricolato per nucleo famigliare;
- b) gli utenti che esercitano un'attività professionale continua nel Comune. La priorità è data agli utenti residenti;
- c) il Municipio può rilasciare delle speciali autorizzazioni ai non residenti, nonché in casi eccezionali valutati di volta in volta;
- d) il numero massimo delle autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e degli interessi degli altri utenti della strada. In casi particolari, il Municipio può limitare il numero di tali autorizzazioni. L'autorizzazione per la zona blu è rilasciata unicamente a coloro che risultano legalmente residenti nell'area in cui è stata allestita la zona.

Art. 6 Effetti

- 1. L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo senza limitazione di tempo.
- 2. L'autorizzazione è limitata alla zona a tempo e alla zona a pagamento di parcheggio per cui è stata rilasciata e non dà diritto alla riservazione di un posteggio, fatto salvo per i parcheggi non pubblici.

Art. 7 Validità

- 1. Per i casi di cui all'art. 5 cvp. a): mensile o annuale
- 2. Per i casi di cui all'art. 5 cpv. b), come pure in casi particolari e se le circostanze lo giustificano l'autorizzazione può essere concessa anche per periodi brevi.

Art. 8 Procedura

- 1. La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere inoltrata al Municipio per il tramite della Cancelleria comunale, corredata dai seguenti documenti:
 - a) <u>per i residenti</u>: copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si richiede l'autorizzazione, prova della mancanza di un'alternativa di posteggio;
 - b) <u>per i casi di cui all'art. 5 cpv. b</u>): copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si richiede l'autorizzazione, documento comprovante l'esercizio di un'attività professionale nel Comune;
 - c) <u>per i non residenti</u>: copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si richiede l'autorizzazione, motivando la richiesta;
 - d) <u>per i casi eccezionali</u>: copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si richiede l'autorizzazione, motivando la richiesta.
- 2. Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione.
- 3. Nel caso di domande eccedenti la disponibilità, le richieste saranno evase in ordine cronologico di arrivo per precedenza ai residenti e priorità all'anzianità di residenza nel Comune.



Art. 9 Contrassegno

- 1. L'autorizzazione viene convalidata con l'emissione di un contrassegno indicante il numero della targa del veicolo, la zona e il periodo di validità per cui è stato rilasciato. Per essere valido, il contrassegno deve portare il timbro della Cancelleria comunale.
- 2. Il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza.

Art. 10 Revoca

- 1. L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
- 2. Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.
- 3. La revoca dell'autorizzazione per motivi di ordine pubblico comporta la restituzione dell'importo corrispondente al rimanente periodo.

Art. 11 Rimedi di diritto

- Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo allo stesso entro dieci giorni dalla notifica.
- 2. Contro la decisione del Municipio sul reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di trenta giorni dalla notifica.

CAPITOLO 3 TASSE, SANZIONI, ENTRATA IN VIGORE

Art. 12 Tasse

Il Municipio stabilisce le tasse mediante ordinanza.

- 1. Per i parcheggi a pagamento, la tassa è fissata per mezzo di parchimetri, tra un minimo di **0.20 e un massimo di fr. 4.00 per ora**.
- 2. Parcheggio in zona a tempo, a pagamento o in affitto di cui all'art. 5):
 - da fr. 20.00 a fr. 100.00 al mese.
- 3. Parcheggio in zona blu per casi eccezionali: il Municipio decide di volta in volta, applicando una tassa giornaliera da fr. 5.00 a fr. 12.00.
- 4. Tutte le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato delle tasse fissate dall'ordinanza municipale.
- 5. In caso di disdetta anticipata dell'affitto di un posteggio o di un'autorizzazione annuale, da inoltrare con il preavviso di almeno 30 giorni, il titolare ha diritto al rimborso dei mesi rimasti totalmente inutilizzati, in casi motivati, con un calcolo pro rata.
- 6. La regolare disdetta alla concessione di autorizzazione per i posteggi deve essere inoltrata 30 giorni prima della scadenza, in caso contrario l'autorizzazione viene rinnovata automaticamente.

Art. 13 Sanzioni

- Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite dagli organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.
- 2. Le infrazioni al presente regolamento sono punite dal Municipio con:
 - a) una multa;
 - b) la revoca dell'autorizzazione.
- 3. Alla procedura di contravvenzione e alla multa sono applicabili gli artt. 145 e segg. LOC e art. 137 ROC.

Tresa – Regolamento comunale sulla gestione dei posteggi pubblici nel Comune di Tresa



Art. 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato e annulla ogni e qualsiasi altra norma emanata dagli ex Comuni aggreganti atta a regolamentare i posteggi pubblici nel Comune di Tresa.

Approvato dal Municipio di Tresa con RM no. 708/2023 del 24.07.2023

Adottato dal Consiglio Comunale di Tresa il 14 settembre 2023

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione MM 005768 del 18 gennaio 2024

MM

005768

0918141711

Bellinzona

18 gennaio 2024

Incarti.

Incarto005768

18-01-2024 09:00:07





one degli enti locali Carlo Salvioni 14 1 Bellinzona

fono +41 91 814 17 11 e-mail di-sel@ti.ch INTIMAZIONE

18 GEN. 2024

Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle istituzioni 2 2 GEN. 2024

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 10 gennaio 2024 della cancelleria del Comune di Tresa, intesa ad ottenere da parte della Sezione degli enti locali l'approvazione del nuovo Regolamento sulla gestione dei posteggi pubblici;

preso atto che:

- il Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 14 settembre 2023;
- le pubblicazioni hanno avuto luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato.

Considerato.

Posteggi riservati con autorizzazione

Nel Regolamento all'art. 4 si accenna alla categoria di posteggi "riservati con autorizzazione", tuttavia non vi sono nel Regolamento norme che regolano questo tipo di utilizzo, in particolare non vengono precisati i soggetti beneficiari e le condizioni di base per l'ottenimento del posteggio assegnato, la durata e soprattutto le tariffe (minimo e massimo - cfr. art. 12 Tasse). Il Regolamento necessita dunque di essere completato, ritenuto come tali aspetti - per una questione di legalità, ma anche di prevedibilità e di parità di trattamento - vadano disciplinati in una norma di Regolamento comunale.

A livello di terminologia suggeriamo di verificare e semmai togliere il termine "affitto" (p.es. art. 12), ritenuto che l'intenzione che emerge dal Regolamento sembra piuttosto quella di rilasciare autorizzazioni; suggeriamo pure di togliere il termine posteggi "non pubblici" (p.es. art. 4 e 6), essendo in contrasto con la definizione dell'art. 2.

Ricordato per il resto che, in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli articoli 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tasse di giudizio ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

- 1. È approvato il Regolamento sulla gestione dei posteggi pubblici del Comune di Tresa.
- 2. Il Regolamento andrà completato secondo le indicazioni espresse nei considerandi.
- 3. Sono riservati i diritti dei terzi.
- 4. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 300.-- (trecento), è a carico del Comune di Tresa.



Decisione n. 005768 del 18 gennaio 2024

- 5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
- 6. Comunicazione e intimazione a:
 - Municipio del Comune di Tresa, via Lugano 23, 6988 Ponte Tresa
 - Presidente del Consiglio comunale, p.t. del Municipio

SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa

L'/spettore

Manuele Mattioli